

Accordo di Programma

***per la collaborazione e l'intervento congiunto
in favore di Minori***

tra

***Istituzioni Scolastiche dei Comuni di
Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco,
Rivalta di Torino e Volvera***

e

Consorzio Intercomunale di Servizi

e

***ASL TO3- Distretto Orbassano
Struttura Complessa di
Neuropsichiatria Infantile e dell'adolescenza
e Struttura Semplice di Psicologia dell'Età Evolutiva***

Sommario

Premessa.....	3
Articolo 1 - Finalità e oggetto	4
Articolo 2 - Soggetti coinvolti.....	4
Articolo 3 - Segnalazione all'Autorità Giudiziaria	5
Articolo 4 - Segnalazione delle Istituzioni Scolastiche ai Servizi Territoriali.....	6
Articolo 5 - Prima fase successiva alla segnalazione.....	7
Articolo 6 - Collaborazione nell'ambito della presa in carico	8
Articolo 7 - Impegni a carattere generale.....	9
Articolo 8 - Monitoraggio e Valutazione sull'applicazione dell'Accordo di Programma.....	9
Articolo 9 - Validità dell'Accordo di Programma	9
Articolo 10 - Approvazione, pubblicazione e diffusione	10
Articolo 11 - Obblighi di riservatezza.....	10

Allegato 1:

REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2019, n. 10-8475 Approvazione delle nuove linee guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento ai danni di minori, da parte dei servizi socio-assistenziali e sanitari del territorio regionale. Revoca della DGR n. 42-29997 del 2 maggio 2000

Allegato 2: Equipe Multidisciplinare per la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento ai danni dei minori 13

Premessa

Nel 2008, a seguito di un lavoro di analisi e di confronto ad opera di un gruppo misto composto da dirigenti e insegnanti delle Scuole del territorio e da operatori del Consorzio e della Struttura Complessa di Psicologia del Distretto di Orbassano – ASL TO3, è stato predisposto e siglato l'“Accordo di Programma per la definizione di modalità di collaborazione e di intervento congiunto in favore di Minori”, rinnovato poi nel 2014.

Con tale strumento sono state definite modalità condivise e strutturate per il contatto, la comunicazione e lo scambio di informazioni in merito a situazioni di bambini e ragazzi portatori di grave disagio, per il coordinamento degli interventi attuati dalla Scuola e dai Servizi CIdiS in favore di tali minori e per l'aggiornamento reciproco sull'evoluzione delle cosiddette situazioni “a rischio”.

L'Accordo di Programma aveva lo scopo di:

- potenziare la conoscenza reciproca fra Scuole e Servizi, evitando disinformazioni, dispersioni o aspettative non realizzabili con le risorse umane ed economiche a disposizione;
- favorire un clima di reciproca fiducia, indispensabile anche per realizzare interventi precoci con bambini inseriti nei primi anni del percorso scolastico, per una maggior efficacia dell'azione preventiva, che eviti la cronicizzazione dei problemi e il dilagare delle emergenze;
- potenziare le sinergie scuola-servizi e altre istituzioni, associazioni e agenzie territoriali, mettendo in rete e ottimizzando tutte le risorse umane e strumentali, e offrendo servizi sempre migliori alla cittadinanza.

Considerati i positivi risultati conseguiti in questi 15 anni di attuazione del suddetto Accordo, poiché i cambiamenti durevoli richiedono continuità nel tempo e organicità delle azioni, stante l'esperienza condotta tra le Istituzioni Scolastiche del territorio, il Consorzio Intercomunale di Servizi (CIdiS) e le Strutture Complesse di Psicologia e di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza (N.P.I.) dell'ASL TO3 - Distretto di Orbassano, si concorda di rinnovare il presente Accordo di Programma per consolidare modalità di segnalazione e di collaborazione efficaci e funzionali, per le situazioni di minori che si trovano in condizioni di disagio e/o svantaggio socio-educativo, e/o con problematiche di tipo psicologico, e/o neuropsichiatrico, secondo le rispettive aree di competenza.

Il presente Accordo non contempla le situazioni dei minori disabili, per le quali si rimanda al vigente Accordo di Programma in attuazione della Legge 104/92, e neppure le situazioni di abuso e maltrattamento, per le quali si rinvia al Protocollo d'Intesa per l'integrazione degli interventi sull'abuso e maltrattamento dei minori, siglato nel 2007 fra l'ASL 5 e gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali CIdiS di Orbassano, CISA di Rivoli, CISAP di Grugliasco, CISSA di Pianezza, Comunità Montana Val Sangone di Giaveno e CONISA di Susa, in attuazione a quanto previsto in materia dalla Deliberazione della Regione Piemonte (con riferimento agli interventi sull'abuso e maltrattamento, si veda l'allegato 2: equipe multidisciplinare per la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento ai danni dei minori).

Considerato che:

- per coordinare, integrare, finalizzare gli interventi in favore di minori in situazione di svantaggio e di disagio socio-educativo, si rendono necessari collegamenti operativi, concordati fra gli Enti e le Istituzioni firmatarie del presente Accordo di Programma, nel rispetto delle diverse competenze, pedagogiche, didattiche, sanitarie e sociali, da loro esercitate;
- per promuovere il benessere dei minori in situazione di svantaggio e disagio, i firmatari concorrono e s'impegnano, ognuno secondo le proprie funzioni e competenze e in modo unitario, ad operare secondo quanto convenuto nel presente atto;
- per evitare interventi frazionati e inutili dispersioni, assume particolare rilevanza il confronto fra tutte le Istituzioni e la messa in rete delle risorse umane e strumentali del territorio;
- per dare seguito alla normativa vigente in materia di promozione del benessere dei minori, (si ricordano in particolare: la Legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" - art. 19 Piano di zona, la Legge 28 agosto 1997, n. 285: "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" e la Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1: "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento"), che sottolinea l'importanza di accordi e collaborazioni fra i diversi soggetti locali.

I soggetti firmatari condividono le indicazioni di seguito esposte:

Articolo 1 - Finalità e oggetto

Il presente documento è finalizzato al coordinamento delle Istituzioni partecipanti per stabilire modalità di segnalazione e di collaborazione efficaci e funzionali per le situazioni di minori frequentanti le Scuole del territorio, che si trovano in condizioni di svantaggio e disagio socio-educativo, e/o con problematiche di carattere psicologico, e/o neuropsichiatrico.

Articolo 2 - Soggetti coinvolti

A realizzare il presente Accordo di Programma concorrono:

1. **Le Istituzioni Scolastiche**, con il compito di assicurare:

- l'elaborazione e la realizzazione, insieme a tutte le risorse professionali specifiche disponibili (docenti curricolari, insegnanti per le attività di sostegno, collaboratori scolastici per compiti di assistenza di base, ecc.) del progetto educativo finalizzato al conseguimento dell'agio scolastico e del benessere sociale del minore;
- la collaborazione con i Comuni, con i Servizi e con gli altri soggetti del territorio, attraverso gli incontri formativi e/o informativi, le riunioni di equipe su singole situazioni e la partecipazione alla programmazione territoriale.

2. Il CIdiS, con i Servizi Sociale, di Educativa Territoriale Minori, di Accompagnamento Socio Educativo Territoriale e Povertà e Inclusione col compito di assicurare:

- il sostegno delle famiglie e dei minori in situazione di disagio e la tutela dei minori;
- la collaborazione con la Scuola, con i Comuni, con i Servizi dell'ASL e con gli altri soggetti del territorio, attraverso specifici incontri per l'approfondimento delle singole situazioni e la promozione delle politiche per i minori, da realizzarsi in forma integrata;

3. La Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza e la Struttura Semplice di Psicologia dell'Età Evolutiva dell'ASL TO3 – del Distretto di Orbassano con il compito di assicurare:

- la presa in carico dei minori che presentano disagio psicologico e/o neuropsichiatrico, nelle situazioni in cui la famiglia e/o il Tribunale ne faccia richiesta;
- la collaborazione con la Scuola e con il CIdiS, attraverso specifici incontri per l'approfondimento delle singole situazioni già in carico, ove necessario;
- la collaborazione con gli psicologi presenti negli Sportelli d'Ascolto delle varie Scuole del territorio;

Articolo 3 - Segnalazione all'Autorità Giudiziaria

L'interesse superiore del minore dev'essere considerazione preminente; per tale motivo, la legge prevede l'obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria delle situazioni di pregiudizio o di abbandono di minorenni. Premesso che a tutti è data la possibilità di presentare segnalazioni di minori che necessitano di tutela giudiziaria, la normativa vigente definisce che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio (Legge 28 marzo 2001, n. 149: "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile"). Sono, inoltre, individuati specificamente quattro soggetti cui, in ragione dei loro compiti di protezione dei minori, compete, in particolare, l'obbligo di segnalazione: i servizi sociali, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e l'autorità di pubblica sicurezza. Fra questi, i servizi costituiscono fonte particolarmente qualificata perché hanno lo scopo istituzionale di sostenere i minori e le famiglie che sperimentano situazioni di disagio (Legge 19 luglio 1991, n. 216 Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose, art. 1, comma 2°).

I servizi hanno l'obbligo di procedere alla segnalazione allorché:

- vengono a conoscenza che un minorenne si trova in situazione di abbandono ai fini della eventuale declaratoria del suo stato di adottabilità;
- hanno collocato in luogo sicuro un minorenne moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone che per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi sono incapaci di provvedere alla sua educazione (art. 403 Codice Civile), in quanto, a seguito di ciò, l'autorità giudiziaria competente deve provvedere in modo definitivo alla sua protezione;

In generale, inoltre, i servizi sociali e sanitari devono procedere ad una segnalazione allorché vengono a conoscenza di un pregiudizio grave o di un pericolo serio di pregiudizio relativi ad un minore, per rimuovere i quali non bastano gli interventi sociali o sanitari, ma occorre un provvedimento giudiziario che incide sulla potestà dei genitori.

Articolo 4 - Segnalazione delle Istituzioni Scolastiche ai Servizi Territoriali

Premesso che le Istituzioni Scolastiche possono segnalare direttamente al Procuratore della Repubblica, presso il Tribunale per i Minorenni le situazioni di abbandono, di pregiudizio grave o di pericolo di pregiudizio relativi ad un minore, si ritiene altresì idonea la segnalazione contestuale o preliminare ai servizi territoriali competenti. Questi, infatti, realizzata una prima indagine sociale, provvederanno, se necessario, a inoltrare la segnalazione alla Procura, corredata di relazione di approfondimento (resta inteso che in caso di pregiudizio immediato per il minore la segnalazione è tempestiva). Qualora, invece, la Procura riceva segnalazioni da altri soggetti generalmente, considerate il precipuo ruolo istituzionale, incarica i servizi sociali di competenza territoriale per gli approfondimenti del caso.

Resta inteso che, quando possibile, sarebbe preferibile che le Istituzioni Scolastiche, rilevata una situazione di disagio socio-educativo di un minore, invitassero la sua famiglia a rivolgersi direttamente al Servizio Sociale CIdiS territorialmente competente. In questi casi è opportuno che, contestualmente, la Scuola avvisi telefonicamente il Servizio Sociale dell'avvenuto invio.

1.1 Cosa segnalare

La segnalazione è **obbligatoria** nelle situazioni di:

- abbandono, pregiudizio grave;
- maltrattamento e abuso (da inoltrare all'Equipe territoriale multidisciplinare ASL TO3/CIdiS per la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento a danni dei minori "Il Melograno").

La segnalazione è **opportuna** nelle situazioni di:

- inosservanza della frequenza scolastica;
- segnali riconducibili al maltrattamento psicologico;
- disturbi gravi dello sviluppo emotivo e/o cognitivo, disturbi del linguaggio;
- disagio grave nei rapporti con compagni, famiglia e insegnanti;
- comportamenti estremi (comportamenti spericolati, eccessive aggressività o adattabilità, totale passività, volgere tutto in gioco, ridere se addolorati);
- comportamenti antisociali (furti, micro delinquenza, bullismo grave);
- difficoltà gravi di socializzazione;
- trascuratezza e incuria, mancanza di igiene e trascuratezza grave nell'abbigliamento e nel materiale;
- introversione ed elevato livello d'ansia;
- ipercinesia, iperattività, cattivo umore costante;
- comportamenti a "rischio" (utilizzo di alcool, sostanze, fumo, frequentazioni di ragazzi più grandi in situazione di disagio conclamato...).

I segnali di disagio sopra evidenziati hanno carattere indicativo e sono riportati a titolo esemplificativo.

Per favorire l'osservazione dei comportamenti che richiedono specifiche attenzioni si rimanda, inoltre, all'allegato n. 1 "Segnali di disagio".

Si sottolinea l'importanza di procedere a segnalazioni precoci, per evitare che il disagio si amplifichi e si consolidi nel tempo, rendendo più difficile il successivo intervento, in particolare nella fase adolescenziale.

1.2 Modalità di segnalazione

1.2.1 A seguito di un primo periodo di osservazione da cui emerge il disagio particolare di un minore:

- gli insegnanti si confrontano con il coordinatore di classe, con il referente, con lo psicologo scolastico, con il dirigente, secondo le diverse organizzazioni. In questa fase non è opportuno svolgere ulteriori indagini, sostituendosi ai servizi allo scopo preposti;
- il coordinatore di classe o, dove tale figura non è prevista, l'insegnante che ha rilevato la problematica, presenta la situazione al referente scolastico per le collaborazioni con il CIdiS, e/o allo psicologo scolastico (secondo le diverse organizzazioni) e al dirigente.

1.2.2 Il referente e il dirigente richiedono un incontro con i servizi, dopo averne valutato l'opportunità.

1.2.3 La scuola invia al CIdiS una richiesta d'incontro, in forma generica, ma sempre corredata dell'indicazione della residenza, oppure più articolata, con indicazione anche del nominativo del minore stesso. In entrambi i casi, le comunicazioni dovranno pervenire alla PEC del CIdiS: cidis@pec.cidis.org all'attenzione del responsabile della Aree Minori e Adulti e Famiglie e del Coordinatore Area Minori, che provvederanno alla trasmissione agli operatori dei Servizi territorialmente competenti.

Si precisa che per ciò che attiene la S.S. di Psicologia dell'Età Evolutiva e la S.C. di Neuropsichiatria Infantile e dell'adolescenza restano in vigore le modalità definite dalla normativa vigente: pertanto, le segnalazioni dovranno avvenire, in tutti i casi, mediante invio della famiglia alle suddette Strutture.

Analogamente, restano invariate le modalità di segnalazione all'equipe multidisciplinare "Il Melograno" per le situazioni di abuso e maltrattamento.

Articolo 5 - Prima fase successiva alla segnalazione

1. Ricevuta la richiesta, il CIdiS, fatte salve le situazioni che richiedono interventi urgenti di tutela dei minori, entro un massimo di 15 giorni, provvede a contattare l'Istituzione segnalante per concordare la data dell'incontro.

All'incontro potranno partecipare, per l'Istituzione Scolastica gli insegnanti, il coordinatore, il referente e il dirigente, secondo l'organizzazione delle diverse Scuole, per il CIdiS un assistente sociale e/o un educatore professionale e/o il Coordinatore dell'Area Minori; nell'incontro si valuta la situazione, anche in ordine alla gravità ed all'urgenza, e si definisce l'opportunità di:

- a) attivare una presa in carico da parte del Servizio Sociale e/o del Servizio di Educativa Territoriale Minori;
 - b) effettuare una segnalazione scritta da parte della Scuola al CIdiS, ovvero, limitarsi alla segnalazione verbale;
 - c) attivare differenti strategie di fronteggiamento del problema;
 - d) procedere all'invio ad altri Servizi.
2. Qualora il CIdiS concordi in merito all'esigenza di attivare una presa in carico, sarà cura del Consorzio stesso comunicare all'Istituzione Scolastica di riferimento, entro 15 giorni dal

ricevimento della segnalazione, oppure qualora non ritenuta opportuna, entro 15 giorni dall'incontro:

- la data da cui decorrerà la presa in carico
- il servizio che assumerà la presa in carico ed il nominativo dell'operatore di riferimento (che potrebbero essere differenti da coloro che hanno partecipato al primo incontro).

oppure

- l'inserimento in lista d'attesa, qualora non fosse possibile attivare la presa in carico in tempi brevi, in mancanza di sufficienti risorse di personale. In questo caso, il CIdiS provvederà a comunicare alla Scuola l'attivazione dell'intervento prima della presa in carico e, comunque, ad aggiornarla semestralmente in merito all'eventuale permanenza in lista d'attesa. In dette situazioni, l'Istituzione scolastica si impegna a comunicare al CIdiS eventuali nuovi elementi rilevanti nel frattempo intervenuti, che potrebbero rendere urgente, o non più necessaria, la presa in carico.

Articolo 6 - Collaborazione nell'ambito della presa in carico

1. La presa in carico del CIdiS potrà essere operata da uno o più fra i seguenti Servizi:

- Servizio Sociale
- Servizio di Educativa Territoriale Minori
- Servizio di Accompagnamento Socio Educativo Territoriale rivolto alle persone Rom
- Servizio Povertà e Inclusione

Il CIdiS, per la realizzazione delle prese in carico, potrà avvalersi della collaborazione di affidatari diurni educativi, Associazioni di Volontariato, Parrocchie e/o le altre agenzie educative con cui sono attive apposite Convenzioni.

2. L'integrazione e la collaborazione fra tutti i soggetti che, a vario titolo, intervengono con il minore in situazione di disagio è un requisito essenziale affinché l'azione risulti efficace e funzionale. Per questo motivo, si concorda:

- nella fase di avvio della presa in carico del CIdiS sarà effettuato un primo incontro alla presenza di tutti gli operatori coinvolti (Scuola, CIdiS, ASL, Volontari, altri...) per presentare i singoli progetti dei diversi attori coinvolti ed armonizzarli in un complessivo progetto d'intervento;
- il progetto complessivo d'intervento dovrà prevedere i compiti specifici dei diversi soggetti coinvolti, i tempi e le modalità di aggiornamento, di verifica e di valutazione;
- nell'incontro saranno valutate le modalità più consone per il coinvolgimento del minore e della sua famiglia e per la presentazione dell'opportunità offerta;
- nel corso dell'intervento il CIdiS e la Scuola provvederanno a trasmettersi ogni comunicazione rilevante ai fini del progetto complessivo. In ogni caso, lo scambio di informazioni avverrà in osservanza delle vigenti leggi in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della privacy e nel rispetto dei vincoli cui sono sottoposti gli Enti e l'Istituzione scolastica.

Articolo 7 - Impegni a carattere generale

1. Il CIdiS, quando ritenuto opportuno, provvederà a comunicare al Dirigente della Scuola di riferimento l'avvenuta presa in carico di situazioni non segnalate dall'Istituzione Scolastica e il nominativo dell'operatore referente, entro 30 giorni dalla presa in carico stessa. Il Dirigente avviserà gli insegnanti interessati e, qualora la Scuola possieda informazioni utili, provvederà a contattare l'operatore di riferimento, secondo le modalità più opportune.
2. Nelle situazioni in cui dovranno essere attivati interventi a tutela dei minori, che ne prevedono l'allontanamento dal proprio nucleo familiare, il CIdiS, in assenza di vincoli specifici, comunicherà preventivamente alla scuola l'avvio di tale azione che, in via eccezionale, potrebbe anche essere attuata in ambito scolastico. In presenza di vincoli specifici che richiedono l'assoluto riserbo la comunicazione avverrà successivamente all'allontanamento stesso (resta inteso che tale evenienza è riferita ad allontanamenti esterni alla Scuola).
3. Il referente delle singole Istituzioni Scolastiche per i rapporti con il Consorzio e con i Servizi Sanitari è il dirigente scolastico, o suo delegato. In quest'ultimo caso il dirigente ne comunicherà il nominativo al responsabile dell'Area Minori CIdiS, al responsabile del servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva del Distretto di Orbassano e al responsabile del servizio di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza, mediante nota scritta entro il mese di ottobre di ogni anno.
4. Le Scuole si impegnano a comunicare ai Servizi di cui al punto precedente i nominativi dei referenti per l'inclusione e per il bullismo e degli psicologici scolastici.
5. Le parti stipulanti si impegnano, a comunicare tutte le informazioni utili in loro possesso, per rendere pienamente operativa la collaborazione reciproca.
6. Si conviene sull'opportunità di definire 1 incontro per ogni anno scolastico tra singoli Istituti Comprensivi o Scuole secondarie di secondo grado e Servizi Sociale e di Educativa Territoriale Minori del Consorzio, allo scopo di confrontarsi in merito a situazioni problematiche di minori. Detto incontro avrà luogo entro il primo quadrimestre e sarà calendarizzato dal dirigente scolastico e dall'assistente sociale responsabile di Area territoriale. Saranno invitati a partecipare all'incontro anche i referenti sanitari dei Servizi di Psicologia dell'Età Evolutiva e di neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza.

Articolo 8 - Monitoraggio e Valutazione sull'applicazione dell'Accordo di Programma

Tutti i soggetti firmatari del presente documento assumono il compito di valutare l'Accordo di Programma in ordine alla sua efficacia e funzionalità e di proporre eventuali modifiche e/o integrazioni. A tale fine si conviene sull'opportunità di definire un incontro ogni due anni fra tutti i firmatari del presente Accordo di programma.

Detto incontro assume, altresì, lo scopo di promuovere lo sviluppo di una comune cultura di concertazione nell'ambito degli interventi rivolti ai minori.

Articolo 9 - Validità dell'Accordo di Programma

La durata del presente Accordo è fissata in anni 7 dal giorno della sottoscrizione.

Articolo 10 - Approvazione, pubblicazione e diffusione

L'approvazione dell'Accordo di Programma avverrà mediante atto deliberativo degli Organi Collegiali delle Istituzioni Scolastiche del Territorio, del Consiglio di Amministrazione del CIdiS e degli organi preposti dell'ASL TO3.

Al presente Accordo verrà data ampia diffusione da parte degli enti firmatari utilizzando anche modalità semplificate; un estratto sarà pubblicato, a cura del Consorzio, sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte che sarà a cura Consorzio. L'Accordo di Programma, inoltre, sarà pubblicato in versione integrale sui siti degli enti aderenti.

Articolo 11 - Obblighi di riservatezza

Nel rispetto del D. Lgs. n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e successivo Reg. UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, gli Enti firmatari individuano un Responsabile dei dati personali nell'ambito delle attività previste dal presente Accordo e a si impegnano comunicarne il nominativo al CIdiS.

I dati dovranno essere forniti, raccolti e trattati esclusivamente in funzione e per i fini inerenti al presente Accordo e saranno conservati presso le sedi competenti.

In particolare gli Enti si impegnano a:

- utilizzare i dati forniti solo per l'attuazione delle attività previste dall'Accordo di programma e a non divulgarli ulteriormente;
- informare i propri collaboratori/operatori circa i doveri di riservatezza nell'espletamento delle attività previste nel presente Accordo.

Allegato n. 1: DGR 10-8475/2019 Approvazione delle nuove linee guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento ai danni di minori, da parte dei servizi socio-assistenziali e sanitari del territorio regionale. Revoca della DGR n. 42-29997 del 2 maggio 2000


Allegato n. 2: Equipe multidisciplinare per la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento ai danni dei minori.

Letto, approvato e sottoscritto


Orbassano, 06/06/2023

Per gli Enti e le Istituzioni contraenti

Consorzio Intercomunale di Servizi
Il Legale Rappresentante
Domenico LUCA'



ASL TO3 S.C. di Neuropsichiatria Infantile
Il Direttore ff Paolo NEGRO




*Accordo di Programma
per la collaborazione e l'intervento congiunto
in favore di Minori*


ASL TO3 S.S. di Psicologia dell'Età Evolutiva
Il Dirigente Responsabile Paola MONACI



Istituto Comprensivo Borgaretto-Beinasco
Il Dirigente Angelo DEL VECCHIO




Istituto Comprensivo Gramsci-Beinasco
Il Dirigente Giuseppe BRUNO




Istituto Comprensivo di Bruino
Il Dirigente Alessandra ATANASIO



Istituto Comprensivo Orbassano 1
Il Dirigente Attilio GIACULLI




Istituto Comprensivo Orbassano 2
Il Dirigente Simonetta BISICCHIA




Istituto Istruzione Superiore "Amaldi - Sraffa"
di Orbassano

Il Dirigente Chiara GODIO



C.I.O.F.S. - F.P. Piemonte - ETS
sede di Orbassano

Il Direttore Simona BONINO




Istituto Comprensivo Piosasco 1°


Il Dirigente Alessandro DI BENEDETTO



Istituto Comprensivo "David Bertrand"
Il Dirigente Francesco CHIARO



Istituto Comprensivo Tetti Francesi
Il Dirigente Silvia BOARETTO



Istituto Comprensivo Rivalta di Torino
Il Dirigente Patrizia FERRARI



Istituto Comprensivo di Volvera
Il Dirigente Lorenza LA TONA



Allegato 1:

***REGIONE PIEMONTE BUI2 21/03/2019 Deliberazione della Giunta Regionale
1 marzo 2019, n. 10-8475 Approvazione delle nuove linee guida per la
segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento ai danni di
minori, da parte dei servizi socio-assistenziali e sanitari del territorio regionale.
Revoca della DGR n. 42-29997 del 2 maggio 2000***

Si veda la DGR allegata

Allegato 2: Equipe Multidisciplinare per la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento ai danni dei minori

L'ex ASL5 e gli Enti gestori dei Servizi Socio-Assistenziali a luglio 2007 avevano approvato, il secondo protocollo d'intesa per la presa in carico dei casi di abuso e di maltrattamento ai danni di minori, in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale del 2 maggio 2000, n. 42-29997, che ha approvato le linee guida.

La struttura organizzativa, tuttora valida, prevedeva due livelli operativi:

A) Equipe sovra-distrettuale, con le seguenti competenze:

- Individuazione di funzionali modalità di raccordo con i gruppi di lavoro distrettuali per elaborare strategie operative comuni sulla base dell'attività svolta nella prassi e degli approfondimenti formativi;
- raccordo con le istituzioni esterne: giudiziarie, scolastiche e delle Forze dell'ordine al fine di definire linee di collaborazione;
- raccordo con gli altri servizi sanitari non rappresentati nell'équipe quali ad es. Medicina Legale, Riabilitazione e Recupero Funzionale, Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, ecc. al fine di definire linee di collaborazione;
- raccolta dati secondo modalità univoche concordate con gli Enti aderenti al Protocollo;
- attività di sensibilizzazione;
- formulazione ed eventuale realizzazione di progetti e iniziative di formazione degli operatori;
- monitoraggio e verifica del modello operativo;
- fornire consulenza agli operatori dei Gruppi di lavoro distrettuali nel caso si diffornità di pareri circa la segnalazione di situazioni all'Autorità Giudiziaria.

Dell'équipe fanno parte rappresentanti:

- **dell'ASL:** S. S. di Psicologia dell'Età Evolutiva, S. C. di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza, Dipartimento Patologia delle Dipendenze, Dipartimento di Salute Mentale, Dipartimento Materno Infantile, Dipartimento Territoriale per la Continuità delle Cure;
- **degli Enti Gestori:** Consorzi COS di Grugliasco/Rivoli, C.I.S.S.A. di Pianezza, CIdiS di Orbassano e CON.ISA di Susa;
- **dell'UOC di Pediatria e di Neonatologia Ospedali Riuniti.**

B. Gruppo di lavoro distrettuale, che ha le seguenti competenze:

- Consulenza agli altri operatori distrettuali per segnalazione, valutazione, validazione ed eventuali trattamenti specialistici;
- Monitoraggio e/o presa in carico delle situazioni di competenza territoriale, anche attraverso incontri periodici di verifica dei casi;
- Raccolta ed elaborazione dati relativi al fenomeno secondo le modalità indicate nell'équipe sovrazonale;
- Attività di sensibilizzazione e informazione per l'individuazione precoce dei segnali di abuso e grave maltrattamento nell'ambito della rete territoriale, con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali e non.

Coloro che intendono rivolgersi al gruppo per segnalare situazioni che potrebbero far supporre abuso e maltrattamento a danno di minori, o per sottoporre dubbi, al fine meglio rilevare e connettere segnali di forte disagio, può rivolgersi al Servizio di Psicologia di Orbassano o al CIdiS (0119017789) che forniranno le indicazioni per contattare direttamente gli operatori individuati. Sarà concordato, quindi, un appuntamento nel più breve tempo possibile.

